

DIRETTIVE

DIRETTIVA 97/72/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1997

che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/6/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE il contenuto degli allegati dev'essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati con la direttiva 91/248/CEE della Commissione⁽³⁾;

considerando che è opportuno completare le disposizioni della colonna «Designazione chimica, descrizione» inserendo un additivo appartenente al gruppo degli «Antibiotici»;

considerando che in alcuni Stati membri sono state ampiamente sperimentate una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose» nonché una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo degli «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti»; che, in base all'esperienza acquisita e agli studi realizzati, sembra che questi nuovi impieghi possano essere autorizzati in tutta la Comunità;

considerando che le disposizioni degli allegati, per quanto concerne un additivo appartenente al gruppo degli «Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti» devono essere adattate alle disposizioni comunitarie prese a tale proposito nel campo delle derrate alimentari;

considerando che è necessario modificare le disposizioni della colonna «Altre disposizioni» relative a due additivi appartenenti al gruppo degli «Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti», ed a un additivo appartenente al gruppo degli «Agenti conservanti»;

considerando che in alcuni Stati membri è stata sperimentata con successo una nuova utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo degli «Antibiotici» e di un additivo appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose»; che conviene autorizzare provvisoriamente questi nuovi impieghi su scala nazionale, in attesa che possano essere ammessi su scala comunitaria;

considerando che è necessario modificare il contenuto minimo autorizzato per un additivo appartenente al gruppo dei microrganismi;

considerando che lo studio dei vari additivi iscritti nell'allegato II, che a questo titolo possono essere autorizzati sul piano nazionale, non è stato completato; che è pertanto necessario prorogare per una durata determinata il periodo di autorizzazione di tali sostanze;

considerando che l'utilizzazione dell'avoparcina, antibiotico del gruppo dei glicopeptidi, è stata vietata a partire dal 1° aprile 1997 dalla direttiva 97/6/CE perché non si poteva escludere che tale additivo fosse capace, attraverso gli alimenti somministrati agli animali, di indurre una resistenza ai glicopeptidi utilizzati in medicina umana;

considerando che l'ardacina, altro additivo appartenente al gruppo dei glicopeptidi, è stato oggetto di un'autorizzazione provvisoria attraverso la direttiva 94/77/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽⁴⁾; che, sebbene tale additivo non sia attualmente commercializzato, è opportuno, a titolo di precauzione e conformemente alle raccomandazioni del comitato scientifico, non prorogare l'autorizzazione di tale additivo senza che siano disponibili i risultati delle ricerche che debbono essere effettuate sull'avoparcina;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 31 marzo 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 35 del 5. 2. 1997, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 113.